

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche

(90/657/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità ha adottato un insieme di regole che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale;

considerando che conformemente all'articolo 8 C del trattato la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo; che le deroghe che la Commissione può proporre a tal fine devono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e che esse non devono comunque pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori;

considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione dell'industria non consente di stabilire in maniera definitiva la

portata delle deroghe; che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato ai fini dell'adeguamento e della gestione di dette deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. In deroga alle direttive indicate agli allegati A e B, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca le regolamentazioni esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati in detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive precitate.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata fino al 31 dicembre 1992 alle direttive indicate all'allegato A; per quanto riguarda le direttive indicate all'allegato B, essa è applicabile secondo le condizioni stabilite in detto allegato.

3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti contemplati dagli accordi di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 (4). Tali misure sono prese nei limiti dei quantitativi o dei valori massimi stabiliti in detti accordi e per soddisfare le esigenze del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 1 non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

(1) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 4, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.